

SENTENZA PILOTA DELLA CORTE DI STRASBURGO: LA CONDANNA DELL'ITALIA PER IL REGIME DETENTIVO DEI CARCERATI

La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, pronunciata 8 gennaio 2013, costituisce una pesante condanna nei confronti dell'Italia e del suo sistema penitenziario. Il caso Torreggiani e altri, sottoposto all'attenzione della Corte nell'agosto del 2009, viene depositato da sette ricorrenti contro lo Stato italiano per **violazione dell'articolo 3 della Convenzione** Europea ovvero la proibizione di **trattamenti inumani e degradanti**. I ricorrenti si trovano a scontare la propria pena presso gli istituti di detenzione di Busto Arsizio e Piacenza. Dalla descrizione presentata nel ricorso risultava che, essendo ogni cella occupata da tre detenuti, ognuno di loro aveva a propria disposizione meno di tre metri quadrati come proprio spazio personale. La Corte Europea dei diritti dell'Uomo considera che non solo lo spazio vitale indicato non sia conforme alle previsioni minime individuate dalla propria giurisprudenza¹, ma inoltre che tale situazione detentiva sia aggravata dalle generali condizioni di mancanza di acqua calda per lunghi periodi, mancanza di ventilazione e luce. Tali condizioni, considerate nel loro insieme, costituiscono una violazione degli standard minimi di vivibilità determinando una situazione di vita degradante per i detenuti. La compensazione pecuniaria per i danni morali subiti in violazione dell'articolo 3 della Convenzione è quantificata dalla Corte in una somma di circa 100.000 € per tutti i ricorrenti.

La sentenza merita un'analisi attenta specialmente perché costituisce una **sentenza pilota** della Corte Europea che affronta il problema strutturale del disfunzionamento del sistema penitenziario italiano. La Corte Europea di Strasburgo oltre a valutare la richiesta presentata dai ricorrenti nel caso specifico, identifica i casi che sono da ricondursi a una medesima categoria e che sono quindi imputabili ad un mal funzionamento comune dello Stato citato in giudizio. Il meccanismo della sentenza pilota è una procedura che permette alla Corte, attraverso la trattazione del singolo ricorso, di identificare un problema strutturale, rilevabile in casi simili, e individuare pertanto una violazione ricorrente dello Stato contraente. Infatti, qualora la Corte riceva molteplici ricorsi derivanti da una situazione simile in fatto e imputabile alla medesima violazione in diritto, vi è la possibilità per la Corte stessa di selezionare uno o più ricorsi per una trattazione prioritaria in applicazione dell'articolo 61 del proprio regolamento di procedura. L'articolo 61, introdotto con la nuova versione del regolamento di procedura adottata in sessione plenaria ed entrata in vigore il 1 Aprile 2011, stabilendo come condizione che *“i fatti all'origine d'un ricorso presentato davanti ad essa rivelano l'esistenza, nello Stato contraente interessato, d'un problema strutturale o sistemico o di un'altra simile disfunzione che ha dato luogo alla presentazione di altri analoghi ricorsi”* cristallizza una precedente prassi giurisprudenziale e chiarisce la base giuridica applicabile². La trattazione di una questione attraverso la procedura pilota permette il

¹ La sentenza *Ananyev e altri c. Russia*, num. 42525/07 e 60800/08 del 10 gennaio 2012, punti 144 e 145 indica come spazio minimo 4 mq.

² La prima sentenza pilota è stata la pronuncia della Grand Chambre il 22 giugno 2004 nel caso *Broniowski c. Polonia* inerenti i diritti di proprietà (violazione articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione) nelle zone del

congelamento degli altri casi simili in attesa della pronuncia della Corte al fine di consentire una trattazione più rapida e offre allo Stato contraente la possibilità di sanare la propria posizione prima di ulteriori condanne. Inutile rilevare che la *ratio* evidente della norma mira a consentire un minimo sgravio dei carichi pendenti per quei soli casi che trovano soluzione in una già consolidata giurisprudenza della Corte³.

Per concludere se si considera che in una sentenza pilota il ruolo della Corte Europea è non solo quello di pronunciarsi sulla violazione della Convenzione nel caso specifico, bensì anche quello di identificare il **problema sistematico** e dare precise indicazioni al legislatore nazionale sui rimedi necessari nel rispetto del principio di sussidiarietà, non sorprende dunque l'addebito attribuito all'Italia su una questione di costante emergenza.

In virtù dell'articolo 46 della Convenzione, lo Stato contraente è tenuto a conformarsi alle indicazioni della Corte poiché queste sono dotate di vincolatività e titolo esecutivo. La pronuncia in oggetto contro lo Stato italiano costituisce quindi un'**obbligazione di risultato** da ottemperare nel periodo indicato di un anno, ma anche una parziale **obbligazione di mezzo** quanto al ricorso alle pene alternative al carcere. Paiono piuttosto esplicite le indicazioni della Corte in materia di politica giudiziaria quanto all'utilizzo di misure alternative alla detenzione, come già sottolineato dal Consiglio d'Europa⁴. Si precisa inoltre che il rimedio adottato dallo Stato contraente o comunque il pacchetto di misure deve essere effettivo cioè tale da poter, in conformità con la Convenzione, adeguatamente risolvere il problema del sovraffollamento negli istituti penitenziari.

Avv. Alice Pisapia
Dottore di ricerca
in Diritto dell'Unione Europea
presso l'Università degli Studi di Udine

fiume Bug per la ridefinizione del confine polacco. La Corte Europea ha imposto alla Polonia una misura amministrativa per compensare la perdita dei territori ora appartenenti all'Ucraina, Bielorussia e Lituania.

³ Analogo strumento è costituito dalle condizioni sulla cui base il giudice nazionale di ultima istanza deve obbligatoriamente rinviare con una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea: laddove sia possibile applicare una consolidata giurisprudenza della Corte Suprema lo stesso giudice di ultima istanza non è obbligato a rinviare e può risolvere da solo la questione interpretativa.

⁴ Rec(99)22 e Rec(2006)13.